

riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità»;

c) Figli minori entro il terzo anno di età con precedenza in caso di patologie dei medesimi;

## TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 31 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024/25, risulta dall'aggiornamento dell'atto di costituzione del fondo prot. 6281 del 2025, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

2. È prevista l'attribuzione al DSGA del 4% delle spese di personale disposte per i pagamenti delle prestazioni del personale utilizzando i fondi comunali del diritto allo studio e per l'inclusione.

#### Art. 32 – Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. L'importo totale del fondo è così determinato come da tabella di seguito esposta:

Fondo per la contrattazione integrativa a.s. 2024-25	Totale €
a) Fondo delle istituzioni scolastiche (Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024)	45.735,06
b) Funzioni Strumentali all'offerta formativa (Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024)	4.528,02
c) Incarichi Specifici del personale ATA (Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024)	3.319,14
d) Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL 29/11/2007)(Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024)	3.061,70
e) Attività complementari di educazione fisica (ore eccedenti per la pratica sportiva) (Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024)	1.153,52
f) Valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate (Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024)	47.782,65
g) Valorizzazione del personale scolastico (Legge 27-12-2019, n. 160 comma 249) (Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024)	14.404,00
h) Risorse Valorizzazione della professionalità del personale docente che assicura ai propri alunni la continuità didattica ( Nota prot. n. 14247 del 16 aprile 2025)	63.673,92
i) giacenze MOF 2023-2024	15.087,72
<b>TOTALE risorse a.s. 2024/25</b>	<b>198.745,73</b>

#### INDENNITA' A CARICO DEL MOF

Indennità di direzione Dsga parte variabile 24/25	€ 5.482,5
Indennità di direzione all' ass.te amm.vo che sostituisce il Dsga (24 giorni)	€ 517,15

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 33 – Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 34 – Criteri per la ripartizione delle risorse per la contrattazione integrativa

1. Le risorse per la contrattazione sono destinate a far fronte alla complessità didattica ed organizzativa derivante dalla suddivisione in plessi e dalla loro locazione, ed al miglioramento dell'azione didattica dell'Istituto, al quale sono state riconosciute ulteriori risorse distribuite dal ministero in riferimento all'indice di status sociale, economico e culturale (ESCS), alla dispersione scolastica, alla presenza degli alunni stranieri, all' incidenza di turn over registrata nell'ultimo triennio.

2. I criteri di ripartizione sono:

- Equa distribuzione dei compensi accessori, in relazione ai carichi di lavoro;
- Favorire una ampia partecipazione del personale alla assunzione di responsabilità retribuite con compensi accessori ed una distribuzione equilibrata tra le varie aree;
- Evitare la duplicazione di compensi per le attività inerenti alla medesima area;
- Favorire ove possibile l'utilizzo di ulteriori finanziamenti per liberare risorse MOF da impiegare per il personale.
- Considerare la distribuzione percentuale dei lavoratori tra i vari profili;

3. Al fine di migliorare la condivisione delle scelte e delle responsabilità educative ed organizzative, è prevista la partecipazione dei docenti del plesso alla individuazione delle figure previste dal Funzionigramma e la condivisione del medesimo in Collegio, fermo il rispetto delle prerogative del D.S.

4. La parte disponibile del MOF, dedotti gli importi vincolati (funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, sostituzione colleghi assenti, aree a rischio, attività educazione fisica) è di **€ 75.226,78** (45735,06 FIS +14.404 valorizzazione personale + 15.087,72 giacenze 2023/2024).

5. Dedotta l'indennità per totali € 5.482,5 da assegnare al D.S.G.A. ed € 3.500 quale 50% del compenso delle collaboratrici del, le risorse da destinare agli ulteriori compensi sono di **€ 66.244,28**

6. A tal fine sono assegnati per le attività del **personale docente € 46.370** lordo dipendente calcolati sul **70%** del totale e per le attività del **personale ATA € 19.874** lordo dipendente calcolati sul **30 %** del totale.

7. Le somme non impegnate, sono utilizzate per incrementare gli stanziamenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

8. In caso di ulteriori eccedenze le stesse, previo accordo tra dirigente scolastico ed R.S.U., sono destinate alla valorizzazione delle figure e degli incarichi che, a seguito di concorde valutazione, abbiano avuto maggiori carichi di lavoro nel concreto svolgimento dell'anno scolastico, ovvero per compensare produzione didattica, innovazioni, progettualità, contributi alla didattica ed alla comunità scolastica o prestazioni inizialmente non previste che rendano opportuni compensi inizialmente non previsti o la maggiorazione di quelli stabiliti.

9. Se ciononostante non utilizzati, i fondi sono impiegati l'anno successivo.

### Art. 35 – Stanziamenti DOCENTI

1. Tenute conto di quanto previsto dagli artt 43 CCNL 2010/2021, 40 CCNL 2016 2018, 66 o 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009, relativi all'approvazione del Piano Triennale dell'offerta formativa,







del Piano annuale delle attività dei docenti e della retribuzione accessoria degli impegni del personale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate alle quali vengono assegnate le risorse specificate come risulta nella tabella 1:

- a. Supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, referenti, incaricati sicurezza, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.):
- b. Supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.)
- c. Supporto all'organizzazione della didattica (didattica digitale, responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, attività extrascolastiche, tutor neoassunti e tirocinanti, ecc.)
- d. Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare
- e. Attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc).
- f. Fondi derivanti da contributi locali, da piani nazionali ed internazionali, secondo quanto deliberato dagli organi collegiali in conformità con i bandi e le convenzioni di assegnazione.

#### PERSONALE ATA

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate come risulta dalla tabella 2

##### Assistenti Amministrativi:

- a. Prestazioni che intensificano il carico di lavoro relativamente alle aree di lavoro assegnate e alle nuove tecnologie digitali (registro elettronico, segreteria digitale, protocollo web, Pagoinrete, passweb, rendicontazioni sulle piattaforme nazionali)
- b. Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti
- c. Collaborazione con Ds, Dsga per gestione personale ata, per progetti vari dell'istituto, per flessibilità ed incremento del carico di lavoro relativo alle tematiche della sicurezza informatica e nei luoghi di lavoro, o inerente particolari processi d'innovazione anche tecnologico informatica, la partecipazione alla gestione del sito web ed al miglioramento delle comunicazioni con il personale e con l'utenza. d. Nuovi processi di informatizzazione

##### Collaboratori Scolastici:

- a) Prestazioni aggiuntive con intensificazione del carico di lavoro relativamente alle aree di lavoro assegnate per collaborazione uffici, DS, Dsga, docenti e genitori;
- b) Assistenza generica all'igiene degli alunni disabili ed a quelli che non hanno ancora maturato sufficiente autonomia;
- c) Supporto ai progetti di istituto;
- d) Collaborazione al primo intervento informatico, ai collegamenti ed alle predisposizioni nonché alla funzionalità delle dotazioni di istituto;
- e) Piccola manutenzione dei plessi dell'istituto ed attività di piccolo giardinaggio e cura aree esterne;
- f) Intensificazione per disponibilità a effettuare servizio su più plessi e immediata sostituzione dei colleghi assenti.
- g) Svolgimento di incarichi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Installazioni igienico sanitarie e loro manutenzione

#### Art. 36 – Valorizzazione della continuità del personale docente di ruolo e supplente annuale od al termine delle lezioni

1. Le somme previste per la valorizzazione della continuità del personale docente dalle note ministeriali prot. 36704 del 30 settembre 2024 e prot. n. 14247 del 16 aprile 2025 sopra indicate all'art. 23 comma 2 lettera f) e lettera h), sono distribuite come segue e nel rispetto dei criteri indicati.
2. La nota prot. 36704 attribuisce € 47.782,65 senza indicare una continuità minima per beneficiarne, la nota 14247 attribuisce € 63.673,92, indicando quali beneficiari i docenti con una continuità minima di un triennio nell'anno 2023/24
3. Vista la complessità dell'Istituto e dell'utenza, tenuto conto anche del recente modello triennale di

permanenza, le parti convengono sull'opportunità di far beneficiare una platea più ampia di insegnanti; pertanto, prerequisite per beneficiare deli importi della nota 36704 (d'ora innanzi identificata come **QUOTA A**) è l'aver maturato nel ruolo, assegnata la sede definitiva, almeno un triennio pieno di continuità nell'Istituto nel presente anno scolastico 2024/25, quest'ultimo escluso.

4. Prerequisite per beneficiare deli importi della nota 14247 del 16 aprile 2025 (d'ora innanzi identificata come **QUOTA B**), è l'aver maturato nel ruolo, assegnata la sede definitiva, almeno un triennio pieno di continuità nell'Istituto nell'anno scolastico 2023/24, quest'ultimo escluso.

5. Le somme saranno così erogate:

QUOTA A	€ 47.782,65	%	€
CONTINUITA' ANNI	3	25	€ 11.945,66
AL 24/25	4>5	14	€ 6.689,57
	6>10	14	€ 6.689,57
	11>15	18	€ 8.600,88
	16>	29	€ 13.856,97

QUOTA B	€ 63.673,92	%	€
CONTINUITA' ANNI	3	25	€ 15.918,48
AL 23/24	3>4	14	€ 8.914,35
	5>9	14	€ 8.914,35
	10>14	18	€ 11.461,31
	15>	29	€ 18.465,44

6. Sono esclusi dalla ripartizione i docenti che abbiano chiesto ed ottenuto assegnazione, utilizzo, aspettativa, distacco annuali nell'ultimo triennio, o che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento od il passaggio di cattedra nel corrente anno scolastico, salvo il caso di perdenti posto con domanda di rientro.

7. Considerato che i fondi sono assegnati a chi abbia garantito la continuità agli alunni, al compenso si applica una riduzione del 20% nel caso in cui nel triennio precedente risultino assenze a qualunque titolo fruite superiori a trenta giorni lavorativi, del 40% in caso di assenza superiore a 45 giorni lavorativi, del 50% in caso di assenza tra 46 e 60 giorni lavorativi. Nessun compenso è attribuito in caso di assenze superiori a sessanta giorni nel triennio. Sono escluse dal computo le assenze derivanti da infortunio sul lavoro, da ricovero, da gravi patologie certificate, da gravidanza e puerperio o interdizione obbligatoria.

### Art. 37 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. L'indicazione dei compensi è sempre rimessa all'esito della contrattazione integrativa e riservata alla completa esecuzione del medesimo, previa ricezione dei fondi. Il compenso è ricavabile dalla specifica sezione del contratto integrativo. Il compenso, se eventualmente riferito ad unità orarie di calcolo, deve ritenersi di norma pagato a titolo forfettario in relazione allo svolgimento dei compiti previsti. Il mandato di pagamento è effettuato entro la fine dell'anno scolastico di riferimento, subordinatamente all'effettiva erogazione alla scuola delle disponibilità dei fondi contrattati. Anche per le attività retribuite con i fondi comunali, nazionali e comunitari, la scuola è tenuta ad attendere l'effettiva erogazione.

2. La nomina per atto scritto non è indispensabile per le figure indicate in sede collegiale o indicate dai plessi e risultanti dal funzionigramma pubblicato, nonché per le figure impegnate nei progetti approvati dal Collegio, in incarichi di Commissione elettorale se retribuita, di Comitato di Valutazione, e per gli incarichi di sicurezza risultanti dalla apposita modulistica pubblicata sul sito.

3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti assegnati (che possono alternativamente essere indicati dal Contratto Integrativo, dal P.T.O.F., dal Funzionigramma o dalle circolari ed avvisi pubblicati e comunicati, da ritenersi automaticamente integrati dalle linee guida ed alle note ministeriali che istituiscono e richiedono le varie figure di riferimento).

4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla relazione sui risultati conseguiti.

### Art. 38 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Il compenso delle attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, anche se eventualmente riferito ad unità orarie di calcolo, deve ritenersi di norma pagato forfettariamente in relazione allo svolgimento dei compiti previsti.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 8, compatibilmente con le esigenze di servizio ed i fondi disponibili.

### Art. 39 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54 CCNL del comparto scuola 2019-2021 da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili (€ 2.839,49) per compensare gli incarichi specifici sono così destinate:

- €	1.330	fino a 4	unità di personale amministrativo
- €	1.989,14	fino a 6	unità di collaboratori scolastici

## TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### Art. 40- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU appena insediata tra gli stessi membri della RSU o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda o sia disposto a formarsi sulle necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

### Art. 41 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso. Gli incarichi sono obbligo di servizio.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

## TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 42 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole e degli incarichi del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione proporzionale dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Ad analoga proporzionale riduzione si procede fin dalla stipula del contratto, qualora i fondi richiesti

     
Firmato digitalmente da GAETANO GRECO